



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Centrale Acquisti (Procedura Telematica START). Rif. Gara n. 000_2020.

CUP:	B15B18010210001
CIG Lotto- Denominazione:	-----

SCRITTURA PRIVATA "a misura" art. 3 lettera eeeee)/ "a misura" LETT. eeeee)- art. 32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016.

OGGETTO: – Accordo Quadro Procedura Appalto art. 59 e 60 D.lgs. 50/2016, misto ex art 28. Determina indizione n.

..... (Prot.1.....) del Avviso Bando pubblicato in G.UR.I..... Determina aggiudicazione Prot.

Repertorio n. 00/00/2019. CRITERIO AGGIUDICAZIONE: Art. 95, c.3, D.lgs 50/2016, Il presente appalto è

aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 e dell'art. 148 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

Importo Accordo Quadro € di cui € per lavori € per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Responsabile del Procedimento - Direzione Esecuzione Coordinatore Sicurezza per la fase di progettazione

PREMESSO CHE

l'affidatario individuato in esito alla procedura di appalto art. 59 e 60 D.lgs. 50/2016, Telematica START, con l'esito di cui alla Determina Prot. xx/xx/2020, mediante selezione della migliore offerta acquisita dichiarata congrua dal Responsabile del Procedimento; la suddetta impresa è in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti in sede di affidamento e verificati dalla Stazione Appaltante; le parti danno atto del rispetto delle disposizioni di legge in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, di cui al D.Lgs. 159/2011 che è intenzione delle parti sottoscrivere tutte le clausole contrattuali;

RICHIAMATE le condizioni di esecuzione del presente appalto sono quelle stabilite nel Decreto 50/2016 Codice dei Contratti nonché nelle leggi correlate e Linee Guida ANAC in quanto applicabili; nella documentazione di gara presente nel Telematico START Procedura aperta xxxxx / 2020 G031- sottoscritta digitalmente con firma legale per presa visione ed accettazione, ancorché non materialmente allegata al presente contratto. L'Appaltatore è inoltre obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lvo n. 81/2008 ove prescritto o necessario ed in particolare le disposizioni tecnico prestazionali ex ARTICOLO 21 e ssgg del Capitolato di Oneri.

TRA

L'Aggiudicatario Lotto,, con sede legale in....., p.i..... legalmente rappresentate dal Sig. in qualità did'ora in poi denominato "Appaltatore".

E

L'Università di Firenze Legalmente rappresentata per il presente atto dal Dirigente Area Edilizia Arch. Francesco Napolitano, l'anno *duemilad.....nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta, tra i suddetti sottoscrittori*, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, si conviene e stipula:

ART. 1 - Il presente Accordo ha ad oggetto tutti *"interventi di manutenzione "B" per l'eliminazione delle non conformità o rischi gravi e imminenti – Lotto,* Lavori tipologia Decreto 380 lett. b), c) e d), pdi cui al *in relazione al Progetto posto a base di gara validato ed approvato integralmente sottoscritto per presa visione ed accettazione unitamente a tutti gli atti di Gara (Start e – procurement Regione Toscana Procedura n.) dall'Aggiudicatari, Categorie,* per tutti gli edifici indicati nella Tabella di Gara con la relativa ubicazione e per tutti gli edifici che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell'Università successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, a misura *ex art. 3 comma 1 lett. eeeee) D. Lgs 50/2016*, per la durata di anni 3 (2020 – 2023), per l'importo di affidamento:

	IMPORTO RIBASSABILE	COSTI PER LA SICUREZZA	IMPORTO APPALTO
Lotto 1 Centro Storico	€ 1.580.800,00	€ 65.900,00	€ 1.646.700,00
Lotto 2 Novoli - Careggi	€ 1.313.500,00	€ 26.800,00	€ 1.340.300,00
Lotto 3 Sesto Fiorentino	€ 834.000,00	€ 8.500,00	€ 842.500,00

per la Categoria *prevalenei art. 61, c.3, del DPR 207/2010 e allegato «A» categoria di opere generali:*

Lotto 1 OG 2 III € 711.300,00 incidenza m.d 'opera € 337.385,00

Lotto 2 OG 1 II € 468.700,00 incidenza m.d 'opera € 208.145,00

Lotto 3 OG 1 II € 438.100,00 incidenza mano d'opera € 199.745,00

categorie scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria:

Lotto 1 OS 28 II 424.900,00 Class. II - € OS 30 € 113.620,00 Class. II;

Lotto 2 OG 2 € 281.500,00 Class. II - OS 28 € 242.400,00 Class. I;

Lotto 3 OS 28 € 185.100,00 Class. I - OS 30 € 219.300,00 Class. I.

In Esecuzione del presente contratto di Accordo Quadro saranno determinati l'importo ed i contenuti prestazionali specifici per i contratti derivati in relazione al Progetto esecutivo validato ed approvato che la Stazione Appaltante porterà ad esecuzione.

Il corrispettivo del contratto derivato si determina con i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi, cui al netto degli oneri sicurezza, sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Ai "contratti derivati/applicativi in esecuzione del presente accordo le parti concordano di allegare la documentazione dettagliata ed elencata all'art. 4 del Schema di contratto con espresso richiamo dell'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'Accordo Quadro in oggetto a perfetta regola d'arte alle condizioni prescritte in sede di gara e riepilogate nei **documenti di gara sottoscritti digitalmente dall'Appaltatore per presa visione ed accettazione, ancorché non materialmente allegati al presente atto e secondo l'offerta economico tecnica che forma l'Allegato "...", parte integrante e sostanziale del presente atto**. L'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente la natura dell'appalto e le condizioni locali e di essere in possesso dei mezzi necessari e rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa per qualsiasi motivo di indennità o compensi non già esplicitamente previsti nel presente atto.

ART. 2 - Le condizioni di esecuzione del presente appalto sono quelle stabilite nel Decreto 50/2016 Codice dei Contratti nonché nelle leggi correlate e Linee Guida ANAC in quanto applicabili; nella documentazione di gara presente nel Telematico e sottoscritta digitalmente con firma legale per presa visione ed accettazione, ancorché non materialmente allegata al presente contratto. L'Appaltatore è inoltre obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lvo n. 81/2008 ove prescritto o necessario e le norme tecnico prestazionali generali sull'esecuzione dell'accordo quadro di cui all'articolo 21 del Capitolato d'onori.

ART. 3 - L'importo dell'Accordo Quadro, stabilito ed indicato all'art. 1 del presente atto è stabilito a misura con riferimento agli Elenechi Prezzi indicati agli artt. 8 e 31 del Capitolato Spaciale di Appalto e troverà applicazione nei contratti derivati con applicazione del ribasso unico e fisso offerto in sede di gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 letta a), le revisioni dei prezzi di prezzi in aumento o diminuzione possono essere valutate sulla base dei prezzari di cui all'art. 31 del presente Capitolato Speciale solo per l'eccedenza

della variazione stessa, del 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà di tale eccedenza.

Trova applicazione quanto previsto all'art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 4 L'Impresa ha presentato la cauzione definitiva, prevista a carico dell'Appaltatore, ex art.103, c.1, D. Lvo n. 50/2016, mediantecon decorrenzae scadenza emessa da..... La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti.....

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016, comma 7 del Codice dei Contratti, stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e dovrà contenere le seguenti specifiche

“La polizza C.A.R. deve assicurare tutte le opere realizzate nell'ambito dell'appalto identificato con CUP _____ CIG _____ Lotto _____

Lotto 1

La garanzia assicurativa deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, di euro 1.646.700,00.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016, comma 7 (R.C.T.) deve avere il massimale pari a 500.000,00, franchigie o scoperti non opponibili alla Stazione Appaltante.

Lotto 2

La garanzia assicurativa deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, di euro 1.340.300,00.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016, comma 7 (R.C.T.) deve avere il massimale pari a 500.000,00, franchigie o scoperti non opponibili alla Stazione Appaltante.

Lotto 3

La garanzia assicurativa deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, di euro 842.500,00

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016, comma 7 del Codice dei Contratti, (R.C.T.) deve avere il massimale pari a 500.000,00, franchigie o scoperti non opponibili alla Stazione Appaltante.

Art. 5 All'Appaltatore sarà corrisposto il corrispettivo per ciascun CONTRATTO DERIVATO nella misura complessiva pari

all'importo offerto per lo stesso, inclusiva degli oneri sicurezza, al netto della trattenuta di legge a 0.5%, previa predisposizione di tutti gli atti contabili concordati con il RUP e il DEC. La contabilizzazione unica sarà applicata: "a misura" e determinata applicando i prezzi dell'elenco prezzi alle quantità effettive e indicate nella documentazione analitica allegata al CONTRATTO DERIVATO, al netto del ribasso contrattuale, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed al netto delle trattenute a garanzia (0,5%) oltre IVA di legge (aliquota 22%).

Il pagamento del saldo, come sopra determinato, sarà effettuato successivamente all'approvazione da parte dell'Amministrazione del Certificato di Regolare Esecuzione secondo quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 del Capitolato Speciale di Appalto.

La stazione appaltante procederà, previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge, a comunicare l'importo della fattura tramite PEC all'Appaltatore che ai sensi del D.M. n.55/2013 è obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica. L'obbligo della fatturazione elettronica si estende anche agli eventuali subappaltatori, ex art. 105 co. 2 d.lgs n.50/2018, per i quali l'appaltatore abbia provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge, come previsto dalla legge n. 205/2017 art. 1 co. 917 lett. b). Le fatture sono soggette al regime della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett. b) - Legge di stabilità per l'anno 2015 disposizioni in materia di "Split payment", pertanto le fatture dovranno riportare la seguente dicitura: "l'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972." La procedura di liquidazione e pagamento dei corrispettivi è stabilita all'art. 5 del Capitolato. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare le seguenti specifiche : **Codice IPA1.2.6 Riferimento** Amministrazione - 2.1.2.2 idDocumento - 2.1.8.1 NumeroDDT - 2.1.8.2 DataDDT. Sulla fattura dovranno, inoltre, essere riportati i codici CUP B15B18010220001 CIG xxxxxxxx ai sensi della L.136/2010, art. 3, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Università di Firenze dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm., salvo modificazioni legislative successive alla sottoscrizione del contratto. Al fine di consentire le procedure di pagamento, il fornitore ha presentato in sede di contratto tutti i dati anagrafici e fiscali dell'aggiudicatario, inclusi i dati di riferimento relativi alle coordinate bancarie. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. L'appaltatore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 6 La durata dell'accordo quadro è di 3 (tre) anni complessivi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro. al momento dell'attivazione dell'esecuzione dell'accordo quadro, sia in ipotesi di consegne anticipate sotto la riserva di stipula del contratto derivato, sia in ipotesi di sottoscrizione del singolo contratto derivato, l'appaltatore sarà convocato dal direttore dei lavori per concordare in contraddittorio il cronoprogramma analitico. la stazione appaltante darà luogo alla procedura indicata agli artt. 29, 30 e 31 del capitolato speciale di appalto, tenuto conto del tempo offerto in sede di gara in termini di riduzione del tempo necessario per il completamento dell'offerta. Le penali sono regolate dall'art. 45 del Capitolato Speciale di Appalto cui si rinvia.

Art. 7 L'Appaltatore indica quale Responsabile Tecnico dell'accordo il Sig. nata a ile residente a C.F. e quale Responsabile Amministrativo, il Sig.nata a il C.F.

Art. 8 Poiché l'esecuzione dell'appalto è soggetta ad IVA il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 - punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. In conformità di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della Legge 6 Agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 3 della Legge 12 Febbraio 1968 n. 132 tutte le spese del presente atto sono a carico dell'aggiudicataria senza diritto a rivalsa.

L'Appaltatore ha corrisposto a mezzo bonifico bancario in data 00/00/2020 le spese di pubblicità di gara ed esito gara nella misura di seguito specificata: € 1.071,40.(Bando Gara G.U.R.I. e Quotidiano) ed € 582,09 (Esito Gara G.U.R.I. e quotidiano) IVA esente, affidato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 4 e 216 c. 11 del D. Lgs 50/2016, alla Società Vivenda Srl., con sede Corso Vittorio Emanuele II n. 269.- 00186 Roma- CF/P.IVA 08959351001 (CIG.....).

Art. 9 L'Università degli Studi di Firenze, ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali,

Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.

Art. 10 - Tengono validità ai fini dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, l'offerta presentata dall'impresa; le determinazioni che hanno dato luogo all'approvazione dell'offerta; la documentazione posta a base di negoziazione dalla Stazione Appaltante e dall'Impresa, sottoscritta digitalmente per presa visione ed accettazione da quest'ultima e presente nel Telematico di gara Start Gara xxxxx/2020.

Art.11 – L'Appaltatore - in ottemperanza del **Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze e del Codice Etico** (reperibili sul sito <http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato) si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Art. 12 La sottoscritta impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel PROTOCOLLO DI LEGALITÀ TRA PREFETTURA DI FIRENZE E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA E DEI FENOMENI CORRUTTIVI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI AFFIDATI DALL'UNIVERSITA' del ***** e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 7 del medesimo Protocollo, sottoscritto dal contraente per presa visione ed accettazione in sede di remissione della domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.

Dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara. A tal proposito, l'Università riconoscerà quali sospetti casi di anomalia e, quindi soggetti a verifica quei casi in cui ricorrano, insieme o da sole, le seguenti circostanze sintomatiche:

- I. utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- II. utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- III. rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
- IV. coincidenza della residenza e/o del domicilio delle imprese partecipanti;
- V. intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

La sottoscritta impresa, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, dichiara di essere consapevole, di accettare

nonché di inserire nei Subappalti/Sub-contratti, e nei Sub-affidamenti, le seguenti clausole:

- I. L'Appaltatore, il Subappaltatore o Sub-contraente in caso di stipula di un Sub-affidamento si impegnano a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. L'Appaltatore, il Subappaltatore o Sub-contraente in caso di stipula di un Sub-affidamento si impegnano a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. I predetti adempimenti hanno natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto o di altri soggetti che abbiano effettuato richieste illecite di cui al primo periodo sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio”;
- II. L'Università, l'Appaltatore in caso di Subappalto o Sub-contratto; il Subappaltatore o Sub-contraente in caso di stipula di un Sub-affidamento, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p.; 319 c.p.; 319-bis c.p.; 319-ter c.p.; 319-quater; 320 c.p.; 321 c.p.; 322 c.p.; 322-bis c.p.; 346- bis; 353 c.p. e 353-bis c.p.

In esecuzione al predetto Protocollo di Legalità, le Parti, anche con riferimento ai contratti della della Filiera delle Imprese, vale a dire del complesso dei Subappaltatori/Sub-contraenti/Sub-affidatari i cui rapporti (Subappalto/Sub-contratto/Sub-affidamento) sono legati da un nesso di dipendenza funzionale tra la prestazione oggetto del rapporto stesso e quella oggetto del Contratto d'Appalto, pur riguardanti prestazioni eventualmente collaterali, a verificarne

l'inserimento nei contratti della Filiera, convengono e stabiliscono quanto segue:

- III. l'obbligo per l'Appaltatore e per tutti i soggetti della Filiera di assumere a proprio carico gli eventuali oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
- IV. l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il Protocollo dai propri Subappaltatori/Sub-contraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo alla Clausola n. 1 e n. 3 di cui al comma 1 dell'art. 4 del Protocollo rubricato "PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA", contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subappaltatore/Sub-contraente di inserire analoga disciplina nei contratti da questi ultimi stipulati con gli ulteriori Sub-affidatari della Filiera delle Imprese;
- V. l'obbligo per l'Appaltatore di inserire nei propri Subappalti/Sub-contratti una clausola che subordini sospensivamente l'efficacia della cessione del credito alla preventiva acquisizione, da parte dell'Università delle Informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, nei confronti del cessionario. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti della Filiera che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare all'Università la documentazione relativa al soggetto cessionario per la conseguente acquisizione delle Informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia;
- VI. l'obbligo per l'Appaltatore, nel caso di appalti direttamente aventi ad oggetto 'Attività sensibili', di qualunque importo, di comprovare l'avvenuta o richiesta iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, (cd. white list) già all'atto della partecipazione alla procedura di scelta del contraente. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dall'Appaltatore nei confronti dei propri Subappaltatori/Sub-contraenti, nonché da quest'ultimi, tramite inserimento di analoga disciplina nei contratti, di qualunque importo, della Filiera delle Imprese.

L'Università e l'Appaltatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dai soggetti della Filiera.

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice Appalti e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto dell'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice Appalti.

Art.13 – Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante indirà una riunione di coordinamento con l'Appaltatore al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta. L'Appaltatore informerà e formerà adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e comunicherà alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Oltre agli oneri indicati nel capitolato, saranno a carico dell'appaltatore e quindi compresi nel prezzo, gli oneri e gli obblighi seguenti: 1) Le opere provvisorie dell'area di intervento interessata dalle forniture i mezzi d'opera e del personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali per l'esecuzione di tutta la fornitura; 2) l'allontanamento dei materiali ed il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, imballaggi etc.; 3) le prove che l'Amministrazione appaltante ordina in ogni tempo da eseguirsi presso le sedi da essa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione di quanto precedentemente prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi; 4) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai e comunque che potranno intervenire in corso d'opera; 5) il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi; 6) l'adozione nell'esecuzione di tutta la fornitura dei procedimenti e delle cautele necessarie, per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza; 7) lo sgombero degli imballaggi e dei materiali utilizzati per la fornitura; 8) ai sensi dell'art. 6 della L. 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I

lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 14 - Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione degli interventi in accordo quadro. Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale. Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 15 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Si applica l'art. 108 del Codice dei Contratti.

Costituiscono causa in ogni caso grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali i seguenti casi:

1. mancato rispetto dei termini stabiliti all'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto così come modificati, ove previsto, in sede di offerta, per più di tre volte anche non consecutive;
2. qualora l'affidatario sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
3. per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione;
4. per inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
5. per manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
6. per inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
7. per sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;

8. per rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto applicativo;
9. per subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto applicativo violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
10. causa non rispondenza delle lavorazioni e delle forniture alle specifiche del contratto applicativo;
11. per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art. 15 del presente Capitolato Speciale, integranti il contratto applicativo, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RdP o dal Coordinatore per la sicurezza;
12. per azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
13. per violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 26, del presente speciale;
14. per applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
15. per contestazione gli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, in caso di assenza o inidoneità di queste il RdP propone alla Amministrazione la risoluzione del rapporto, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Codice dei Contratti.

Nei casi di risoluzione dell'Accordo Quadro sopra dettagliati, la Amministrazione ha facoltà di risolvere mediante comunicazione PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti applicativi stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo.

L'Accordo è altresì risolto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di

reati accertati ai sensi dell'articolo 108, del Codice dei contratti;

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto applicativo, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Affidatario per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

d) qualora sia reiterata per più di tre volte, la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli Ordini di Servizio, cumulati tra loro, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione dell'Accordo senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo ed incameramento della cauzione.

ART. 15 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 109 del Codice dei Contratti per la completa disciplina della materia oggetto del presente articolo.

ART. 16 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Affidatario sull'interpretazione ed esecuzione del contratto applicativo o Accordo Quadro e che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, viene previsto il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ed eletto quale foro competente quello di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altra modalità. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 17 FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO

In caso di fallimento dell'affidatario la Amministrazione si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' articolo 110 del Codice dei Contratti.

Art. 18 - In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di

prevalenza: **1)** norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; **2)** documenti ed elaborati di contratto richiamati in calce al presente articolo. Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri elaborati di progetto definitivo, anche in scala minore, e/o dal contratto o indicati nel capitolato speciale. Bando di Gara - Disciplinare - Capitolato Speciale contratti applicativi - schema contratto.

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016 per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara. Il presente atto produrrà effetti a far data dalla il giorno dell'ultima firma digitale apposta.

ART. 19

La sottoscritta impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel PROTOCOLLO DI LEGALITÀ TRA PREFETTURA DI FIRENZE E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA E DEI FENOMENI CORRUTTIVI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI AFFIDATI DALL'UNIVERSITA' del ***** e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 7 del medesimo Protocollo, sottoscritto dal contraente per presa visione ed accettazione in sede di remissione della domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.

Il presente contratto è sottoposto a condizione del positivo esito verifiche antimafia (Richieste xx/xx/2020).

Letto, approvato e sottoscritto L'anno duemiladiciotto nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta.

PER il R.T.I. il Sig.

PER UNIFI Il Dirigente Area Edilizia

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta

Arch. Francesco Napolitano

(Mandataria)

Mandato collettivo con Rappresentanza Raggruppamento costituito ai Rogiti del NotaioRegistrato a

il 00/00/2019 al n.xxxxxx.